CAMERA DEI DEPUTATI N. 1622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AIARDI, ALIVERTI, BERNARDI, LOMBARDO, CUMINETTI, MANNINO, MANFREDI MANFREDO, SANTUZ, FIORET, PRESUTTI, LICHERI

Presentata il 7 luglio 1977

Norme per l'esercizio dell'attività di fotografo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La problematica relativa alla fotografia è molto complessa e, per molti aspetti, delicata e grave. Si pensi alla tutela dei diritti d'autore, alla valutazione della fotografia come opera d'arte, alla diffusione, all'utilizzazione ed allo sfruttamento dell'immagine, al diritto di riservatezza, alla proprietà del documento fotografico, ai riflessi sul mondo sociale-politico-militare-culturale, ai rapporti tra immagine e libertà di espressione personale, allo sviluppo dei mezzi tecnici e meccanici, al cosidetto spionaggio industriale.

È, inoltre, necessario evidenziare l'importanza sempre più manifesta che l'immagine fotografica va acquistando come mezzo di documentazione, di comunicazione, di informazione, di ricerca, di espressione artistica.

Oggi il fotografo è costretto ad esercitare la sua attività senza trovare sufficiente tutela nella legge e senza poter dare alla sua opera quella garanzia di serietà professionale basata su una precisa regolamentazione dell'attività fotografica.

La legislazione attuale è carente, confusa e dispersiva. (Si pensi che le norme vigenti sono contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel regolamento di attuazione di esse; nella legge sul diritto di autore; nel codice civile e penale; nella legge 25 luglio 1956, n. 860 riguardante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane).

Le suddette disposizioni non sono adeguate, né tutelano convenientemente una categoria di lavoratori che, come tutte le altre, ha il diritto di vedere salvaguardata e difesa la propria attività lavorativa.

Tale tutela va vista e considerata nei riguardi dei dilettanti e soprattutto degli « abusivi » i quali costituiscono il *punctum dolens* verso cui si appuntano gli strali più critici.

I dilettanti con la loro attività libera e polivalente, spesso rappresentano una concorrenza abbastanza pericolosa innanzitutto a livello economico e commerciale.

La concorrenza diventa poi inaccettabile quando il dilettantismo contrabbanda una vera e propria attività professionale abusivamente esercitata, cosa che richiede, necessariamente, una precisa legislazione che

possa evitare e stroncare tale tipo di illecita attività.

Ma il discorso preminente riguarda quelli che sopra abbiamo chiamato «abusivi», i quali non rientrano nella categoria dei dilettanti, ma in quella degli irregolari veri e propri che esercitano l'attività senza autorizzazione, senza licenza, senza iscrizione, alla Camera di commercio, eludendo il pagamento delle tasse e le spese necessarie per l'esercizio, sicché possono praticare prezzi assolutamente concorrenziali rispetto a quelli che il fotografo professionista è costretto ad applicare. È fin troppo nota la prassi invalsa tra coloro che avendo già un'occupazione principale, si dedicano nel tempo libero ad effettuare servizi fotografici di ogni specie ricavando dalla vendita degli stessi, un discreto utile. Un solo esempio ci sembra sufficiente: tale forma di abusivismo riesce a sottrarre almeno il 50 per cento dei servizi matrimoniali ai fotografi che esercitano regolarmente l'attività.

Tutto ciò ci ha indotto alla formulazione di una legge che abbia requisiti validi ed oggettivi, in riferimento sia alla situazione italiana che a quella internazionale e più specificatamente a quella della Comunità Europea.

Nell'approntamento dell'accluso progetto di legge abbiamo tenuto conto delle giuste richieste nate dalla base della categoria che in diversi convegni a carattere nazionale, regionale e provinciale ha dibattuto i problemi ed ha offerto ai suoi presentatori validi elementi per una soluzione quanto più conforme alle aspettative della categoria stessa.

Non abbiamo precluso né inteso precludere ad alcuno l'accesso all'attività di fotografo: lo abbiamo soltanto condizionato al possesso di un'adeguata qualificazione professionale, da tutti ormai riconosciuta indispensabile, che deve essere accertata attraverso un esame teorico-pratico.

La qualificazione professionale è decisamente uno strumento indispensabile per valorizzare la capacità, l'operatività e la serietà del lavoro svolto dai fotografi, per difendere la loro dignità professionale, per combattere la concorrenza sleale, offrendo in tal modo anche una sicura garanzia per il consumatore.

In sede comunitaria siamo l'unico paese che ancora non ha la certificazione professionale.

La risultante di ciò è che, in virtù del riconoscimento giuridico della propria qualifica, i fotografi degli altri paesi possono esercitare liberamente ed ovunque - quindi anche in Italia - la propria professione. Di converso c'è da sottolineare la grave limitazione dei fotografi italiani i quali, fintanto che non avranno un certificato di qualificazione professionale non potranno mai esercitare la professione negli altri paesi della Comunità Europea, a meno che non si sottopongano ai difficili esami previsti per l'accesso alla professione nei diversi Stati membri.

Per i motivi sopra esposti, abbiamo elaborato la presente proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre all'attenta considerazione della Camera, certi che questa non vorrà denegare il proprio consenso alle disposizioni normative appresso indicate.

Essa sarà integrata da un regolamento per l'attuazione delle norme sull'esercizio dell'attività di fotografo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Istituzione e sede degli albi*).

È istituito, presso l'Assessorato regionale competente per materia, l'albo regionale dei fotografi.

L'iscrizione nell'albo è obbligatoria ed è condizione per l'esercizio dell'attività di fotografo.

È inoltre istituito, presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, l'albo nazionale dei fotografi, costituito dall'insieme di quelli regionali.

ART. 2.

(*Iscrizione all'albo regionale e qualificazione professionale*).

L'iscrizione all'albo regionale è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale la quale avviene attraverso apposite prove di esame teorico-pratiche.

Possono richiedere l'iscrizione automatica all'albo regionale, senza dover sostenere la prova d'esame:

a) coloro che hanno frequentato, con esito positivo, un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato;

b) coloro che hanno seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

c) coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano regolarmente l'attività di fotografo, con relativa iscrizione all'Albo degli artigiani.

Non possono essere iscritti all'albo:

a) coloro che esercitano continuativamente altre attività o mestieri;

b) coloro che hanno riportato condanne a pene che importino l'interdizione ad una professione o ad un'arte, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

ART. 3.

(*Prove di esame*).

Possono essere ammessi all'esame, a domanda, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) maggiore età;

c) licenza della scuola dell'obbligo.

Le prove d'esame consistono:

a) nell'accertamento delle capacità pratiche del candidato, mediante l'esecuzione di un capo d'opera;

b) in un colloquio riguardante le principali nozioni tecnologiche.

Gli esami sono sostenuti presso apposite commissioni regionali, sedenti presso l'Assessorato regionale competente per materia e composte da:

a) un preside di istituto tecnico-professionale di Stato, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti della commissione regionale dell'artigianato;

c) tre esercenti l'attività di fotografo, designati dalle organizzazioni sindacali dell'artigianato più rappresentative;

d) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro.

ART. 4.

(*Costituzione dei comitati*).

Sono costituiti:

a) presso l'Assessorato regionale competente per materia, i comitati regionali per l'albo;

b) presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il comitato centrale per l'albo.

ART. 5.

(*Comitati regionali*).

Ogni comitato regionale è composto da:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'artigianato che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale per l'istruzione professionale e artigiana;

c) il direttore dell'ufficio regionale per il lavoro e la massima occupazione;

d) quattro fotografi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'Assessore all'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Il Comitato dura in carica tre anni e disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

ART. 6.

(*Comitato centrale*).

Il comitato centrale è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) cinque rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria costituite a livello nazionale.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentite le organizzioni nazionali di categoria interessate.

Il comitato centrale dura in carica tre anni, disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

ART. 7.

(*Attribuzioni dei comitati regionali*).

I comitati regionali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) nominare la commissione di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge;

b) ricevere ed istruire le domande per l'iscrizione nell'albo sulle quali deliberano entro trenta giorni dalla data di presentazione;

c) provvedere all'aggiornamento degli albi, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

d) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

e) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

f) provvedere, nell'ambito della regione, a stabilire le tariffe professionali, aggiornandole periodicamente, entro limiti posti dal comitato centrale;

g) promuovere, nell'ambito locale, d'intesa con le associazioni di categoria, lo

sviluppo e l'aggiornamento tecnologico della categoria;

h) fornire agli iscritti all'albo, tessere di riconoscimento, timbri e contrassegni speciali nominativi;

i) provvedere all'istituzione di corsi professionali d'intesa con l'Assessore competente per l'istruzione professionale e artigiana, sulla base di programmi approvati dal comitato centrale.

Contro le deliberazioni dei comitati regionali, i soggetti interessati possono proporre ricorso al comitato centrale entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni sono state adottate.

ART. 8.

(*Attribuzioni del comitato centrale*).

Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) tenere aggiornato l'albo nazionale;

b) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe professionali a valere per tutto il territorio nazionale;

c) concedere autorizzazioni all'esercizio della fotografia professionale in Italia ai fotografi professionisti stranieri e a quelli italiani residenti all'estero che ne facciano motivata richiesta. Tali autorizzazioni non potranno avere durata superiore a tre mesi; potranno contenere condizioni e limitazioni e saranno, comunque, regolate secondo le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia;

d) decidere, in via definitiva, entro sessanta giorni, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati regionali;

e) approvare i programmi dei corsi professionali istituiti dai comitato regionali;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa.

ART. 9.

(*Esercizio abusivo dell'attività di fotografo*).

Chiunque esercita l'attività di fotografo di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo regionale, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione dall'albo, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 e, nei casi di recidiva con l'arresto fino a sei mesi.

ART. 10.

(*Sanzioni disciplinari*).

Gli iscritti all'albo regionale possono incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

Il regolamento di esecuzione alla presente legge dovrà stabilire le varie trasgressioni che danno luogo all'applicazione delle predette sanzioni disciplinari.

ART. 11.

(*Regolamento di esecuzione*).

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato.